

Articolo 1 - premessa

È costituita un'associazione, apartitica, aconfessionale, denominata "ANIMALI IN CITTA'". - ONLUS. (da qui denominata "Associazione").

L'Associazione ha sede in Venezia, S. Elena, Corte Montello n. 4.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera in tutto il territorio nazionale.

L'associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive sono gratuite. E' comunque fatta salva la possibilità per l'associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente, a prestazione d'opera occasionale o in collaborazione coordinata e continuativa secondo la normativa vigente per le ONLUS e le organizzazioni di volontariato.

L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale e difesa ambientale,, d'assistenza verso gli animali ed esseri umani per la promozione di una cultura di rispetto, riconoscimento e pratica del principio del diritto a una vita dignitosa di tutti gli esseri viventi.

Art. 2 - Scopi associativi, finalità e mezzi:

Premesso che:

a. Il maltrattamento degli animali è una pratica totalmente antietica e ascientifica in una società che ricerca il progresso e un'evoluzione dei propri valori verso se stessa e l'ambiente;

E inoltre che:

b. Il maltrattamento degli animali in genere porta solo a squilibri ambientali da cui derivano costi sociali altissimi per la comunità e che comunque in ogni modo non possono costituire fonte di conoscenza (es. vivisezione);

c. Occorre un nuovo approccio culturale verso gli animali, e la loro presenza in ogni ambito della nostra vita.

d. Sempre più studi etologici e sull'ambiente indicano come sia necessaria per una vita migliore, un'armoniosa integrazione dell'uomo con l'animale;

L'Associazione intende,

promuovere e supportare dal punto di vista tecnico-scientifico, assistenziale, del miglioramento dello status di vita nel proprio ambiente naturale, d'informazione e ogni altra azione ispirata al diritto alla vita degli animali, e a tutti i soggetti (sia privati che associazioni) intendano svolgere attività a favore del riconoscimento dei diritti degli animali per la promozione di modelli di vita non conflittuale con gli stessi. L'Associazione, inoltre, nel perseguimento dei propri scopi si dichiara promotrice di un modello di vita non violento e naturale nei confronti di tutti gli esseri viventi. Aborrisce pertanto ogni forma di violenza e sfruttamento verso gli esseri viventi sia animali che umani e verso l'ambiente in generale, quale che ne sia la giustificazione. Promuove il cambiamento di orientamento da una cultura con visione antropocentrica a una con visione biocentrica.

L'associazione intende raggiungere il suddetto scopo avvalendosi dei seguenti mezzi:

Favorire gli studi scientifici, umanistici, etici sulla possibilità di convivenza pacifica e non violenta degli animali con l'uomo;

Favorire la ricerca e la divulgazione delle conoscenze inerenti alla questione dei diritti animali e di tutti gli argomenti ad essi correlati.

Sensibilizzare le istituzioni e i cittadini a una migliore convivenza con gli animali nel proprio ambiente di vita.

Costituire una rete di cittadini e associazioni disposti a collaborare per il perseguimento degli scopi istituzionali sia presso le Istituzioni pubbliche che verso i cittadini stessi.

Promuovere soluzioni di miglioramento del rapporto animale-uomo.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini attiverà interventi multidisciplinari e differenziati secondo il tipo di esigenze riscontrate caso per caso, rifacendosi in ogni modo a strategie non violente e rispettose della vita della collettività; quali manifestazioni, attività culturali, formative, editoriali anche in campo informatico-telematico, azioni di disobbedienza civile non violenta, giudiziarie, costituendosi parte civile a tutela dei diritti animali laddove ne rilevi la violazione e l'opportunità. L'associazione si riserva comunque di implementare qualsiasi altra attività che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano svolgere compatibilmente al seguente statuto.

Art. 3 - Attività

Le attività dell'associazione sono svolte da volontari che prestano la loro opera gratuitamente, con gli scopi della solidarietà. Secondo quanto previsto dalla relativa normativa in atto l'associazione può assumere dipendenti al solo scopo di garantire un regolare funzionamento dell'associazione o per qualificare l'attività da essa svolta. L'assunzione di un incarico retribuito a qualsiasi titolo e in qualunque forma sarà considerato incompatibile con l'esercizio di qualsiasi carica nell'Associazione. In tale caso, per la durata di tale rapporto, il socio non potrà concorrere all'assunzione di qualsivoglia carica sociale all'interno dell'associazione. Nel caso in cui detto rapporto s'instauri dopo la nomina a qualsiasi carica, quest'ultima sarà sospesa (con sostituzione), per tutta la durata del rapporto o, se il rapporto si configurerà a tempo indeterminato, il socio verrà considerato "de facto" dimissionario, per sua scelta, dalla carica stessa all'accettazione dell'incarico.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse o in conflitto da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e, comunque, con l'esclusivo perseguimento della finalità di solidarietà sociale.

E' fatto obbligo di utilizzare l'acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art 4 - L'adesione all'Associazione, i soci

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'iscrizione all'associazione ha durata di un anno dalla data di rilascio della tessera.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

L'iscritto che non versa entro i quattro mesi successivi la scadenza della tessera la relativa quota di iscrizione s'intende dimesso dall'associazione. Le quote sono intrasferibili.

Parimenti il socio può recedere la sua adesione all'Associazione tramite dimissioni scritte.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. E' prevista la possibilità per l'escluso di presentare ricorso entro 10 gg. per la riammissione. I soci dimissionari od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono recuperare i contributi versati in precedenza.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

I soci fondatori cioè coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

I soci effettivi cioè coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale. Tutti gli individui possono essere soci dell'associazione. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del Consiglio Direttivo di ammettere un nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata. Se entro trenta giorni dall'iscrizione il Consiglio Direttivo non ha espresso parere alcuno riguardo l'iscrizione, il socio può considerare accettata la propria domanda d'iscrizione.

I soci onorari cioè coloro che vengono nominati dall'Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo tra persone, enti o istituzioni che contribuiscano in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alle attività dell'Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quota annuale.

Nessun socio deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini o lo spirito dell'Associazione. Sull'esistenza dei requisiti e degli impedimenti decidono il Presidente od il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il patrimonio, la quota annuale d'iscrizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, enti pubblici e privati, persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

CONTRIBUTI quali quote associative e contributi degli aderenti; contributi da privati e da organismi internazionali.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI quali contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di attività o progetti; rimborsi derivanti da convenzioni.

ALTRI PROVENTI quali donazioni e lasciti testamentari, redditi derivanti dal patrimonio, redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.

QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto d'adesione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario - Tesoriere.

A) Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti all'associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, mediante con qualsiasi strumento ritenuto opportuno ed efficace, almeno venti giorni prima della data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o da almeno un terzo degli associati o dal COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, se istituito. L'Assemblea ordinaria nomina il Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito in materia dalle normative sulle ONLUS e le associazioni di volontariato.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di norma a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta fino ad altri due soci. La delega può essere espressa anche a mezzo telefax con originale a seguito da allegare al verbale della riunione, pena l'invalidazione del voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal Segretario. Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa. I verbali delle assemblee dovranno essere trascritti su apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci potrà emanare appositi regolamenti per disciplinare le rappresentanze locali dell'Associazione od altri argomenti che si evidenzieranno con lo svolgimento dell'attività sociale.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

B) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto membri designati tra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da un numero di Consiglieri compreso tra due e sei, da stabilirsi in sede assembleare. Il Consiglio dura in carica due anni e può essere rieletto. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà da parte del consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi dei non eletti regolarmente iscritti, ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario-Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza: a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.

C) Presidente, Vice Presidente, Segretario - Tesoriere

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

E' prevista anche, a titolo puramente onorifico e non di carica amministrativa, la figura di un Presidente Onorario. Questi, eletto a maggioranza in qualsiasi Assemblea, sarà persona che, con la propria fama od il proprio operato, possa conferire lustro e visibilità in ogni campo all'Associazione.

Tale carica prevede l'obbligatorietà d'appartenenza all'Associazione, ed il voto del Presidente Onorario avrà un valore alla pari di quello d'ogni altro socio.

Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati.

Il presidente, il vicepresidente, il segretario-tesoriere sono eletti dall'assemblea dei soci a maggioranza dei voti e durano in carica due anni con la possibilità di essere rieletti. Tali cariche tuttavia non possono essere ricoperte consecutivamente per più di due volte da ogni socio.

D) Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti sarà istituito se ritenuto necessario o diventasse obbligatorio in base alla normativa di riferimento (art. 25 D. Lgs. 460/97).

Se istituito, Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in particolare controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto al voto.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e resa pubblica a tutti gli aderenti.

La carica di Revisore dei conti (se presente) dura anni 6 e ogni membro è rieleggibile.

E) Emolumenti degli organi amministrativi e di controllo

Nessuna carica all'interno dell'associazione può essere sottoposta a compenso.

Art. 7 - Gli esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci che si dovrà tenere entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

In qualunque momento, tuttavia, senza formalità alcuna, ogni socio può richiedere, senza obbligo di specificarne il motivo, l'accesso alle scritture contabili (o loro copia firmata dal segretario/tesoriere) e/o ricevere eventuali chiarimenti in merito.

Art. 8 - Gli utili

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione si riserva tuttavia la possibilità, previa approvazione del Consiglio Direttivo e sentita l'assemblea ordinaria, di devolvere parte degli utili o del patrimonio a altre associazioni che perseguano i medesimi scopi sociali per la realizzazione particolari progetti d'intervento non in conflitto con il presente statuto.

Art. 9 - L'associazione ad altre similari

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ratifica la costituzione delle Delegazioni Regionali e delle Sezioni locali.

Art. 10 - Lo scioglimento.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci e si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori..

Dopo due anni d'inattività l'associazione è da considerarsi sciolta a tutti gli effetti.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con attività identica o comunque rientrante nei propri scopi istituzionali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - Le controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Venezia

Disposizioni finali

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 e dalla Legge 11 agosto 1991 N. 266 e successive modifiche o aggiornamenti.

Venezia 12/12/2001

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore.

1. **Baruffaldi Marina** _____

2. **Bonivento, Ademio** _____

3. **Buda Francesco** _____

4. **Citron Carlo** _____

5. **Franceschi Luca** _____

6. **Pasquino Antonella** _____

7. **Taguchi Yayoi** _____

8. **Ziliotto Marco** _____

Il presente documento è costituito da n. sette pagine tutte destre.